

## Articolo 615

### *Forma dell'opposizione*

[1] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. ***Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.***

[2] Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. ***Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.***

**Diritto transitorio:** La modifica apportata al primo comma della disposizione in esame si applica anche ai procedimenti pendenti al 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015 (art. 23, comma 9, d.l. 27 giugno 2015, n. 83). Quella concernente il comma 2, invece, si applica solo ai procedimenti esecutivi per espropriazione iniziati successivamente al 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del d.l. n. 59/2016 (art. 4, comma 3, d.l. 3 maggio 2016, n. 59).

Commento di  
**Achille Saletti e Maria Cristina Vanz**

**SOMMARIO:** 1. La portata delle modifiche. – 2. L'innesto nell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. del principio di non contestazione. – 3. Alcuni dubbi sistematici in tema di non contestazione ... – 4. ... ed altri esegetici in tema di potere di sospensione. – 5. L'ambito di applicazione dell'opposizione all'esecuzione.

1. Due gli interventi che hanno interessato l'articolo in esame. L'uno, frutto della previsione dell'art. 13, comma 1, lett. *dd*), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, ha integrato il disposto del primo comma dell'articolo in esame, precisando i limiti della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, possibile in sede di opposizione a precetto, anche qualora quest'ultima sia solo parziale. L'altro, invece, intervenendo sul comma successivo dell'articolo qui commentato, ha limitato, in linea di principio, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione, in caso di espropriazione, fino al momento della autorizzazione alla vendita o all'assegnazione. Dopo tale momento, l'opposizione è ancora possibile, ma solo in presenza di specifici requisiti (art. 4, comma 1, lett. *l*), d.l. 3 maggio 2016, n. 59).

Delle due modifiche, la seconda è indubbiamente la più rilevante: se, infatti, al principio affermato dalla prima, probabilmente, si sarebbe potuti addivenire anche in via interpretativa, pur in assenza di una specifica previsione di legge, l'altra, invece, è profondamente innovativa. Essa incide sui rimedi che sono concessi contro l'espropriazione, fino ad oggi possibili in termini assai più ampi, circoscrivendone in maniera sensibile l'ambito di applicazione.

2. Con la modifica apportata al comma 1 dell'articolo in esame, il legislatore ha fatto ulteriore applicazione del principio di non contestazione<sup>1</sup>, questa volta inserendolo nel giudizio di opposizione a precetto<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Come noto, nell'impianto originario del codice di rito il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio non aveva alcuna influenza sul convincimento del giudice e sulla ripartizione degli oneri probatori fra le parti. Con la riforma del processo del lavoro furono peraltro introdotte previsioni specifiche, che attribuivano rilievo alla contestazione (artt. 416, comma 3 e 423 c.p.c.), aprendo così un rilevante varco al riconoscimento del principio di non contestazione, seguito dal fondamentale arresto delle Sezioni Unite del 2002 (Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761, in *Foro it.*, 2002, I, 2109, con note di C.M. CEA, *Il principio della non contestazione al vaglio delle sezioni unite* e A. PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile*, in *Foro it.*, 2003, I, 604). Al riconoscimento di un generale principio di non contestazione si approderà definitivamente, ma non con nitore, nel 2009, con la modifica dell'art. 115 c.p.c. L'utilizzo del principio di non contestazione è stato successivamente esteso dal legislatore sia nell'ambito del processo amministrativo (art. 64 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e poi, ancora, nel 2012 per disciplinare il momento perfezionativo della procedura di esecuzione presso terzi (artt. 548 e 549 c.p.c.). Si tratta comunque di un principio caratterizzato da radici profonde, presente nelle legislazioni processuali più antiche (un'accurata analisi dell'evoluzione storica del fenomeno della contestazione, si veda A. CARRATTA, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995, 17 ss.).

<sup>2</sup> La possibilità di applicare il principio di non contestazione anche a riti distinti da quello ordinario di cognizione è generalmente condivisa. V., a tal proposito, C. CONSOLO, *Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi art. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, 738; M. FABIANI, *Il nuovo volto della trattazione e dell'istruttoria*, in *Corr. giur.*, 2009, 1173; M. MOCCI, *Principio del contraddittorio e non contestazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 325; F. ROTA, *I fatti non contestati e il nuovo art. 115*, in *Il processo civile riformato*, diretto da M. Taruffo, Bologna, 2010, 202; A. TEDOLDI, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 76 ss.

Si tratta, come noto, di un tema processuale assai tormentato<sup>3</sup> con molteplici profili dubbi<sup>4</sup>, che ha in un recente passato suscitato ampi dibattiti anche nel suo specifico impianto in sede esecutiva, dopo la riscrittura, nel contesto del pignoramento presso terzi, degli artt. 548 e 549 c.p.c.<sup>5</sup>, che, non a caso, sono stati ancora oggetto di recenti modifiche, imposte dalle numerose difficoltà applicative che il principio di non contestazione sottende<sup>6</sup>.

Ora ne è stato esteso in via espressa l'utilizzo anche nell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., laddove si prevede che il giudice, sollecitato su istanza di parte, in caso di parziale contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, si limiti a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente riguardo alla parte contestata<sup>7</sup>.

Il potere di sospendere la *vis executiva* del titolo azionato con la notifica del

---

<sup>3</sup> In questi precisi termini I. PAGNI, *L'onere di contestazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell'art. 115 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2011, 239 ss. Sul tema si è formata una letteratura assai vasta. Tra i tanti contributi, v., in particolare, A. CARRATTA, *op. ult. cit., passim*; F. DE VITA, *Non contestazione (principio di)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, Torino, 2010, 832 ss.; ID., *Onere di contestazione e modelli processuali*, Roma, 2012; A. FAROLFI, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano, 2015, *passim*; G. FRUS, *Il principio di non contestazione tra innovazioni normative, interpretazioni dottrinali e applicazioni giurisprudenziali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, 65 ss.; F. ROTA, *I fatti non contestati e il nuovo art. 115*, in *Il processo civile riformato*, diretto da M. Taruffo, Bologna, 2010, 181 ss.; A. TEDOLDI, *La non contestazione*, cit., 76 ss.

<sup>4</sup> Le tante problematiche scoperte spaziano dalla natura dell'attività contestativa (dispositiva o probatoria); il significato da attribuire alla contestazione quale comportamento umano processualmente rilevante (ammissione ovvero confessione); la qualificazione giuridica da attribuire al fenomeno processuale (mera difesa o eccezione); i profili cronologici dell'ambito di operatività dell'onere di contestazione, nonché le conseguenze da attribuire al contegno contestativo delle parti.

<sup>5</sup> L'impianto del principio di non contestazione nel processo esecutivo è avvenuto, in specie, nel 2012, con riferimento, rispettivamente, agli effetti della mancata dichiarazione del terzo pignorato (art. 548 c.p.c.) e alla risoluzione dei contrasti insorti sulla dichiarazione effettuata dal *debitor debitoris* (art. 549 c.p.c.). Tali norme, dopo la riforma del 2012, sono state oggetto di critica sia perché aprivano il varco a possibili condotte opportunistiche del creditore sia per le pesanti ripercussioni in capo al terzo prodotte dalla non contestazione. Sul punto A. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forzata*, 2013, 12 ss.; A. STORTO, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della "stabilità"*, *ivi*, 2013, 40 ss.; S. VINCRE, *Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, *ivi*, 2013, 53 ss.

<sup>6</sup> Si vedano a tal proposito, A. SALETTI, in questo *Commentario*, sub artt. 548 e 549 c.p.c.

<sup>7</sup> Vi sono altre situazioni in cui il legislatore è ricorso al meccanismo dell'omessa contestazione anche con riferimento ad ipotesi di contestazione parziale. Così è, ad esempio, nel procedimento di sfratto per morosità qualora il conduttore contesti la debenza della somma pretesa dal locatore. L'art. 666 c.p.c. dispone, a tale proposito, che il giudice ordini il pagamento della somma non controversa, assegnando al convenuto un termine per il pagamento non superiore a venti giorni. Decorso tale termine senza che sia intervenuto il pagamento, lo sfratto è convalidato. La mancata contestazione parziale non opera, quindi, con effetto immediato, ma solo qualora il conduttore non colga la possibilità di sanare la morosità pagando le somme non contestate.



precetto è stato, come noto, introdotto solo nel 2006<sup>8</sup>, generalizzando una disposizione contenuta nelle leggi sull'assegno e sulla cambiale. L'istanza è meno problematica rispetto ai titoli stragiudiziali; quelli giudiziali, invero, sono assistiti da strumenti idonei a paralizzarne l'efficacia e si pone, rispetto ad essi, un problema di coordinamento<sup>9</sup>. Siffatto potere, allora condizionato all'istanza di parte e alla sussistenza di gravi motivi<sup>10</sup>, dopo l'ultima riforma è esplicitamente esposto a nuove influenze derivanti dal comportamento solo limitatamente contestativo dell'opponente, che può condurre a una sospensione parziale dell'efficacia del titolo riguardo alla sola parte contestata.

La *ratio* di questa variante è facilmente intuibile, ponendosi in un'ottica acceleratoria della procedura<sup>11</sup>. In sé, l'attribuzione di rilievo al comportamento non contestativo dell'opponente nella spendita del potere sospensivo ha delle indubbe utilità, soprattutto ove si consideri che la valutazione dei gravi motivi, ad esecu-

<sup>8</sup> Per sopperire tale lacuna nella prassi si era fatto uso dello strumento cautelare *ex art.* 700 c.p.c. Sul punto, per tutti, E. VULLO, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Trattato sui processi speciali*, a cura di S. Chiarloni e C. Consolo, vol. II, *Processo cautelare*, Torino, 2005, 1281 ss. In giurisprudenza, Cass. 19 luglio 2005, n. 15220, in *De Jure*.

<sup>9</sup> Questa modifica, come noto, ha cagionato diversi problemi di coordinamento e d'incerta soluzione. Innanzitutto, rispetto ai titoli di formazione giudiziale non ancora passati in giudicato, poiché in tal caso è precluso al giudice dell'opposizione di disporre la sospensione in forza di motivi spendibili nelle naturali sedi impugnatorie. Sono molti i profili di incertezza anche rispetto al coordinamento tra i poteri di sospensione del giudice dell'opposizione a precetto rispetto a quelli del giudice delle opposizioni proposte ad esecuzione iniziata. Sul complesso tema, tra i tanti contributi, v. ampiamente A. SALETTI, *Simmetrie e asimmetrie nel sistema delle opposizioni esecutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 885 ss., spec. 904 ss.; R. ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione*, in *Riv. esec. forzata*, 2006, 209 ss.; F. RUSSO, *La sospensione del processo esecutivo*, Roma, 2012, *passim*; P. VITTORIA, *La sospensione esterna del processo esecutivo. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione*, in *Riv. esec. forzata*, 2007, 401 ss. Rispetto a queste tipologie di titoli esecutivi ed al rischio di pronunce confliggenti determinate dalla contemporanea pendenza dell'impugnazione del titolo e dell'opposizione a precetto, rileva G. CAMPESE, *L'espropriazione forzata immobiliare*, Milano, 2006, 512, che la sospensione ad opera del giudice dell'opposizione potrà essere disposta solo per motivi diversi da quelli che costituiscono oggetto dell'impugnazione del titolo esecutivo innanzi al giudice della cognizione.

<sup>10</sup> Requisito, quest'ultimo, diversamente concepito. Per taluno, esso andrebbe inteso con esclusivo riguardo ad un giudizio prognostico sulla fondatezza dell'opposizione (in questo senso, C. PETRILLO, *sub art.* 624, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di A. Briguglio e B. Capponi, vol. II, Padova, 2007, 625 ss.) e per altri, invece, anche con riferimento al pregiudizio che discenderebbe in capo al debitore laddove l'esecuzione dovesse espandersi (S. MENCHINI-A. MOTO, *Il processo civile di riforma in riforma*, vol. II, Milano, 2006, 191).

<sup>11</sup> Il legame tra il principio di non contestazione e quello della ragionevole durata del processo è posto in evidenza da coloro che sostengono che la specifica contestazione sia una tecnica di semplificazione processuale volta a perseguire l'economia dei giudizi civili e, pertanto, sia dotata di copertura costituzionale proprio nell'art. 111 Cost. (C.M. CEA, *L'evoluzione del dibattito sulla non contestazione*, in *Foro it.*, 2011, V, 104 ss.). Tuttavia, non si è mancato di sottolineare che l'art. 111, comma 2, Cost., riserva il principio di ragionevole durata del processo alla legge e non alle Corti. Così A. TEDOLDI, *La non contestazione*, cit., 88.

zione solo minacciata e non ancora intrapresa, ha un significato diverso da quello sussistente quand'ormai il vincolo pignoratorio è stato impresso. Invero, il rischio cui è esposto il creditore in seguito ad una sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta prima del pignoramento è sensibilmente più alto<sup>12</sup>, sicché la contestazione solo parziale dell'opponente del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata scalfisce indubbiamente la consistenza del *fumus*, limitandone la portata.

3. Sin tanto che il comportamento non contestativo viene considerato in funzione dell'esercizio del potere di sospensione, *nulla quaestio*. Tuttavia, è legittimo porsi qualche interrogativo riguardo alle proiezioni che questo comportamento potrebbe avere sui complessivi esiti dell'opposizione.

Non bisogna dimenticare, infatti, il portato delle diverse esegesi nate con riferimento alla norma generale sulla non contestazione (art. 115 c.p.c.). Alcuni commentatori si sono espressi nel senso che la non contestazione non sia rimessa alla valutazione caso per caso del giudice circa l'effettiva incompatibilità logica tra l'impostazione difensiva del convenuto e la negazione del fatto, ma debba essere invece intesa come automatica equiparazione tra omessa o generica contestazione e ammissione del fatto non contestato<sup>13</sup>. Si tratta di opinioni assai rigorose e spesso poco condivise<sup>14</sup>, ma resta pur sempre il fatto che a seconda di come si moduli «a monte» il concetto di non contestazione e le sue variabili si possono avere profonde ricadute nell'ambito oppositivo qui esaminato<sup>15</sup>. Così, ad esempio, se si reputa che il

<sup>12</sup> Così, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. III, VIII ed., Milano, 2015, 300.

<sup>13</sup> In questi termini si sono espressi G. BUFFONE, *L'onere di contestazione*, Relazione all'incontro di studi tenutosi presso il Consiglio Superiore della Magistratura il 21-23 febbraio 2011, 17 e G. CAMPESE, *La non contestazione*, Relazione all'incontro di studi tenutosi presso il Consiglio Superiore della Magistratura il 7-11 marzo 2011, 14. In tal senso orientata anche Cass. 17 aprile 2013, n. 9235, in *Vita not.*, 2013, 1269, secondo la quale «la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti».

<sup>14</sup> Per una diversa ricostruzione, secondo la quale la menzione al verbo dovere, contenuta nell'art. 115, comma 1, c.p.c., va letta quale limite ai poteri del giudice «anche a giudicare *iuxta non oppugnata* ma se ed in quanto *alia non obstant*», v. B. SASSANI, *L'onere della contestazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 401. Analogamente, C.M. CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*, in *Foro it.*, 2009, 272 s.

<sup>15</sup> In questa sede non è certo possibile compiere un'analisi accurata delle complesse dispute che investono il tema della non contestazione. Peraltro, basta por mente alle diverse opinioni espresse in merito al ruolo assunto dall'organo giudicante dinanzi a uno o più fatti sui quali non sia intervenuta specifica contestazione per cogliere la varietà delle possibili ricadute nell'ambito che qui stiamo esaminando. Per taluno il giudice risulta vincolato a ritenere senz'altro veri i fatti sui quali le parti



giudice abbia l'obbligo di ritenere provato il fatto non contestato senza svolgere alcuna istruttoria al riguardo<sup>16</sup> e che l'omessa attività contestativa non possa tendenzialmente più essere modificata mediante un atteggiamento di segno contrario<sup>17</sup>, le sorti dell'opposizione, nel merito, sarebbero ben presto definite.

Tale ipotetica soluzione, peraltro, non sarebbe accettabile per una serie di ragioni. Innanzitutto, prospettare l'eventuale irreversibilità del comportamento processuale inizialmente non contestativo sarebbe nettamente disarmonico rispetto a un regime istruttorio che fissa barriere preclusive più dilatate nel tempo<sup>18</sup>. Si aggiunga che chi, subito dopo l'introduzione del principio di non contestazione nell'art. 115, comma 1, c.p.c., ne ha sostenuta l'applicabilità anche ai procedi-

---

non hanno mostrato disaccordo, benché eventualmente smentiti da altre risultanze istruttorie (v. gli Autori citati *sub* nota 10). Per altri, viceversa, la valutazione di tutte le prove raccolte ed espletate permette al giudice di superare la non contestazione dei fatti. Si veda, tra i tanti, L.P. COMOGLIO, *sub* art. 115, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, vol. II, Torino, 2012, 392 ss., secondo il quale il fatto non contestato non equivale a fatto provato e, posto che la verità storica del fatto è indisponibile per volontà di parte, ne deduce, condivisibilmente, il dovere del giudice di sottoporre il fatto non contestato ad un attento controllo probatorio allorché altre fonti attendibili di prova lo inducano a dubitare della veridicità del dato non smentito o, addirittura, ne dimostrino apertamente la sua falsità. Della stessa opinione, S. PATTI, *La disponibilità delle prove*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 90.

<sup>16</sup> Qualche perplessità è legittimamente prospettabile anche alla luce delle oscillazioni che emergono dal laboratorio giurisprudenziale. A titolo esemplificativo, alla condivisibile duttilità espressa da Cass. 6 agosto 2015, n. 16554, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Fallimento*, n. 117, secondo la quale «in tema di verifica del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verifica dei fatti e delle prove», si contrappone il rigore di Cass. 28 maggio 2015, n. 11047, per la quale la mancata contestazione, da parte del curatore fallimentare, dei fatti posti a fondamento della domanda di insinuazione al passivo per contributi omessi da parte dell'Inps, rende tali circostanze non bisognevoli di ulteriore prova, pur non avendo il curatore la libera disponibilità del diritto controverso.

<sup>17</sup> Nella norma che enuncia il principio di non contestazione (art. 115, comma 1, c.p.c.) il legislatore non ha dettato alcuna disciplina sul termine ultimo per effettuare le contestazioni. Giova a tal proposito rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella citata decisione n. 761/2002 (vedi alla precedente nt. 1), hanno affermato la tendenziale irreversibilità dell'attività contestativa, salvo che per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (i c.d. fatti secondari). Pertanto, in questa prospettiva, la contestazione diviene un'attività stabile, destinata a produrre l'effetto di vincolare l'organo giudicante a ritenere vere le circostanze non investite dalla tempestiva contestazione della parte a ciò onerata.

<sup>18</sup> Anche su questo profilo le opinioni degli studiosi non sono univoche. Per alcuni, la contestazione dovrebbe partecipare del regime delle preclusioni che assistono le eccezioni (in tal senso orientati, I. PAGNI, *L'onere di contestazione*, cit., 240 e F. ROTA, *I fatti non contestati*, cit., 201). In una diversa prospettiva, la possibilità di contestare i fatti avversari «si chiude con il passaggio alla fase istruttoria in senso stretto o alla discussione» (F. DE VITA, voce *Non contestazione (principio di)*, cit., 849).

menti aventi struttura oppositiva, ha avuto cura di precisare, condivisibilmente, che tale onere deve esplicarsi in modo proporzionale alla natura degli atti notificati al debitore<sup>19</sup>, che nel caso in esame si relaziona ad un precetto, per sua natura oltremodo sintetico.

Pare dunque ragionevole ritenere che la non contestazione abbia, in questo specifico contesto, un diretto rilievo rispetto al profilo «cautelare» di sospensione della *vis executiva* del titolo, ma sia inidonea a determinare più pesanti ricadute sull'opponente, quanto meno sino a che non sia avvenuta la definitiva fissazione del *thema probandum*.

4. Dal punto di vista esegetico, un dubbio può prospettarsi quanto ai presupposti necessari perché il giudice dell'opposizione a precetto possa avvalersi della facoltà di sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo. Essa, infatti, è ancorata dalla lettera della legge al fatto che il diritto della parte istante sia solo parzialmente contestato, sicché, in funzione di ciò, «il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata».

Si tratta di un'ipotesi particolare, di contestazione parziale della pretesa azionata, alla quale non può che conseguire una sospensione parziale, essendo ovvio che non v'è ragione per sospendere integralmente l'efficacia esecutiva del titolo quando l'opposizione è circoscritta solo a parte di esso. Ma è altrettanto evidente che quella considerata dal legislatore è solo una delle situazioni prospettabili in sede di opposizione a precetto. Parimenti frequente sarà la contestazione che investe l'intera pretesa esecutiva, ma venga ritenuta solo in parte fondata, sicché è lecito chiedersi se, in questa ipotesi, possa essere disposta la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo.

Indubbiamente la formulazione letterale della norma non considera la situazione testé esaminata, come tutte le altre in cui la contestazione della pretesa non sia limitata esclusivamente ad una parte del diritto fatto valere; ciò nonostante anche in esse non va esclusa la possibilità, se del caso, della sospensione parziale.

Non vi è, infatti, ragione per distinguere tra le varie ipotesi in questione. Una volta ammessa la possibilità di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, la stessa deve poter trovare applicazione indipendentemente dal fatto da cui dipende: sia esso una contestazione limitata dell'opponente, piuttosto che una valutazione del giudice circa il fondamento, solo parziale, di un'opposizione che investe tutto il diritto portato dal titolo esecutivo. Non sembra seriamente discutibile, infatti, che anche quando vi è una contestazione parziale, la sospensione competa solo in quanto ricorrano gravi motivi, *id est* la contestazione (parziale)

<sup>19</sup> A. TEDOLDI, *La non contestazione*, cit., 93.



appaia fondata. Vi è, dunque, un'identità di situazioni che giustifica l'interpretazione estensiva – o, se si vuole, analogica – della previsione in questione.

Ciò detto per quel che concerne l'ambito di applicazione della sospensione parziale, quanto alle sue caratteristiche va aggiunto che essa può essere oggettiva – e quindi concernere una parte del diritto portato dal titolo esecutivo<sup>20</sup> – ovvero soggettiva, qualora il titolo esecutivo sia a favore o carico di più soggetti, e la sospensione venga disposta nei confronti di uno solo dei possibili interessati<sup>21</sup>.

*Proprium* della sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo è che, in caso di sua concessione, l'espropriazione forzata potrà essere comunque intrapresa, limitatamente alla parte non sospesa. Ovviamente l'instaurata espropriazione dovrà essere parametrata, per quel che concerne l'eventuale cumulo di mezzi esecutivi, la conversione o la riduzione del pignoramento<sup>22</sup>, alla porzione del diritto azionabile esecutivamente.

5. Come si diceva, la modificazione più rilevante della disposizione in esame concerne, però, i limiti alla possibilità di proporre l'opposizione successiva all'esecuzione.

Si tratta di una innovazione che era già stata proposta in passato. Infatti, il progetto di riforma del codice di procedura civile elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal professor Giuseppe Tarzia<sup>23</sup> proponeva la revisione della disciplina delle opposizioni nel processo esecutivo secondo vari principii, il primo dei quali era appunto la «proponibilità dell'opposizione all'esecuzione per espropriazione fino al provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita, da emanarsi non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dal pignoramento»<sup>24</sup>. La modifica in esame si allinea a questa proposta, anche se con delle differenze.

Oggi, dunque, l'opposizione all'esecuzione è diversamente regolata a seconda del tipo di procedura esecutiva in cui si inserisce. Mentre continua a rimanere ammissibile durante tutto il corso dell'esecuzione in forma specifica, qualora si tratti

---

<sup>20</sup> Per esempio, se il titolo esecutivo è rappresentato da una scrittura privata autenticata o da un atto notarile, può essere contestato per quel che riguarda gli interessi, in ipotesi usurari, ma non per il capitale, rispetto al quale non si contesta l'obbligo di restituzione.

<sup>21</sup> È il caso, ad esempio, di un titolo esecutivo a favore di più soggetti, in cui il debitore contesti la legittimazione di uno dei creditori, mettendone in discussione – sempre esemplificando – la qualità di erede della parte nei cui confronti si è formato il titolo medesimo.

<sup>22</sup> Conf. M. CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 2015, 461; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, V ed., Padova, 2016, 1960.

<sup>23</sup> Che si può leggere in *Riv. dir. proc.*, 1996, 945 ss.

<sup>24</sup> Si tratta del punto 33 dell'art. 2 del testo di disegno di legge delega (in *Riv. dir. proc.*, 1996, 959 s.).



di espropriazione essa è possibile, incondizionatamente, se venga proposta prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione; mentre, dopo questo momento, è utilizzabile solo ove ricorrano ben specifiche condizioni.

La differenza di regime tra le opposizioni in caso di esecuzione in forma specifica e per equivalente appare, peraltro, logicamente giustificabile, quando si consideri, da un lato, la diversa struttura dei tipi di esecuzione in questione e, dall'altro, il fatto che, in sede espropriativa, l'opposizione all'esecuzione non esaurisce i mezzi di difesa attribuiti all'esecutato, considerata la presenza del rimedio previsto dall'art. 512 c.p.c., inapplicabile nell'esecuzione in forma specifica.

D'altra parte la soluzione adottata dal legislatore del 2015 con riguardo all'espropriazione non appare incompatibile con il diritto di difesa.

Non si può dimenticare, infatti, che il nostro sistema processuale è sempre più ispirato alla regola delle preclusioni, sicché circoscrivere la possibilità del nostro rimedio esclusivamente ad una fase dell'espropriazione è perfettamente in linea con tale quadro generale. Del resto, l'innovazione in questione non sembra censurabile nella prospettiva qui esaminata, quando si consideri che l'esistenza e l'ammontare del credito continua a poter essere messa in discussione dall'esecutato anche quando l'opposizione all'esecuzione non è più possibile, sollevando una controversia in sede di distribuzione, *ex art. 512 c.p.c.*<sup>25</sup>.

Né sembra decisiva l'obiezione che quest'ultimo rimedio non vale ad impedire la perdita della titolarità del bene in capo all'esecutato, che potrà solo recuperare il *tantundem*. Non si può dimenticare che il problema è risolto similmente nell'opposizione di terzo, la quale non è sempre idonea a salvaguardare la titolarità del bene mobile assoggettato (erroneamente) ad espropriazione: infatti il diritto del terzo coinvolto nel processo esecutivo è destinato ad essere fatto valere sulla somma ricavata non solo quando la sua iniziativa sia stata proposta dopo la vendita, ma anche quando, pur essendo stata proposta prima, ad essa non sia seguita la sospensione del processo (art. 620 c.p.c.). Sistema ritenuto costituzionalmente legittimo.

<sup>25</sup> Si potrebbe obiettare che l'opposizione all'esecuzione, destinata a svolgersi secondo le forme del processo cognitivo, è più garantistica della controversia in sede di riparto, quale ridisegnata a seguito della riforma del 2005. Il rilievo è senza dubbio corretto, ma non sembra decisivo ai fini del tema in argomento, quando si consideri che le risultanze delle verifiche del giudice dell'esecuzione in sede di controversie *ex art. 512 c.p.c.* sono a loro volta impugnabili nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, il che comporta l'applicazione delle regole del processo di cognizione. La realtà è che queste differenze nelle forme di tutela sono il risultato dell'abbandono della visione sistematica che originariamente caratterizzava il codice, il quale risolveva tutti gli «incidenti» che si verificavano nel processo di esecuzione sempre mediante rinvio alle forme dell'ordinario processo di cognizione, con tutte le garanzie connesse, anche quanto ai gradi di giudizio. Oggi non è più così – si pensi, oltre alle nuove regole per la risoluzione delle controversie in sede di riparto, al procedimento per accertare gli obblighi del terzo pignorato, previsto dal vigente art. 549 c.p.c. – ma questa diversa impostazione, criticabile da un punto di vista sistematico, rientra nella discrezionalità legislativa, senza comportare, quindi, una lesione del diritto di difesa.

timo<sup>26</sup>, nonostante si riferisca alla posizione di un soggetto degno di particolare tutela, in quanto non sottoposto all'efficacia del titolo esecutivo ed estraneo al conseguente processo.

Questi rilievi sono rafforzati dalla considerazione che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, dopo l'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione, non è assoluta: infatti al rimedio in questione potrà comunque farsi ricorso quando esso è fondato su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non averlo potuto proporre per causa a lui non imputabile.

Da questo punto di vista si è preferita una soluzione diversa da quella che era a suo tempo stata delineata nel progetto di riforma del codice di rito proposto dalla Commissione presieduta dal prof. Tarzia. In luogo di prevedere dei limiti temporali inderogabili, oltre ai quali l'opposizione all'esecuzione non è più possibile, il legislatore ha preferito una soluzione più duttile, individuando delle eccezioni alla decadenza dal relativo potere.

Si tratta di previsioni che hanno diverso fondamento.

Mentre quella relativa alla decadenza incolpevole dall'opposizione costituisce applicazione al caso di specie di un principio affermato, in linea generale, dall'art. 153, comma 2, c.p.c., e ribadito in più norme di specie (ad es., artt. 292, comma 1, 345, ult. comma, 702-*quater* c.p.c.), l'altra – quella concernente i fatti sopravvenuti – ha una ben precisa valenza sistematica ai fini della ricostruzione dell'istituto. Infatti, vale a giustificare il ricorso all'opposizione all'esecuzione anche dopo il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, quando la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dipende da fatti verificatisi successivamente a detto provvedimento, come, ad es., nel caso di pagamento successivo del credito azionato.

Ne deriva, da questo punto di vista, un sistema che non conosce una preclusione assoluta al rimedio oppositivo, ma, in realtà, lo modula in relazione al fatto su cui è fondato e che lo giustifica. In altre parole, deve esistere un legame temporale tra l'opposizione all'esecuzione e i motivi adottati a suo fondamento. Tale rimedio è circoscritto alla fase iniziale dell'espropriazione, in relazione ai fatti preesistenti o venuti in essere fino al momento del provvedimento autorizzativo dell'assegnazione o della vendita; mentre nella fase successiva è comunque ammissibile, se trova giustificazione in una circostanza prima inesistente.

Si evita, così, una disparità di trattamento, quanto ai rimedi oppositivi, rispetto ad elementi parimenti idonei a far venire meno il diritto di procedere ad esecuzione

---

<sup>26</sup> Corte cost. (ord.) 2 dicembre 1970, n. 184, in *Foro it.*, 1970, I, 3213, la quale nella motivazione afferma che l'art. 42 Cost. «non garantisce incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprietà, ma (come già statuito in caso analogo da questa corte con la sentenza n. 112 del 1970) lo sottopone a limiti dettati dalla razionale finalità del sistema: tale il sistema che trasferisce, in subordine, il diritto del terzo opponente, sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato (art. 620 cod. proc. civile)».



ne forzata, confermando la congruenza del nuovo sistema con il diritto di difesa.

Passando all'aspetto esegetico, il momento determinante ai fini del regime dell'opposizione all'esecuzione è rappresentato dai provvedimenti che dispongono la vendita o l'assegnazione «a norma degli articoli 530, 552, 569». Il riferimento alle anzidette norme comporta che l'opposizione sarà possibile incondizionatamente fino a quando vendita o assegnazione non saranno concretamente disposte. Ne deriva che nel corso dell'udienza fissata per disporre la vendita o l'assegnazione, prima della statuizione del giudice in argomento, l'opposizione (incondizionata) all'esecuzione sarà proponibile; ed identicamente avverrà nel caso di rinvio dell'udienza fissata ai sensi delle suddette norme.

Qualche dubbio pone il caso di piccola espropriazione mobiliare, qualora i provvedimenti in questione siano pronunciati senza fissazione dell'udienza, con decreto (art. 530, comma 5, prima parte, c.p.c.). Poiché il debitore non è informato di tale evento, l'opposizione sarà sempre possibile, in ragione del fatto che l'esecutato si è trovato nell'impossibilità di tempestivamente proporla per fatto a lui non imputabile.

Quando è proposta opposizione, il giudice dell'esecuzione sarà in ogni caso tenuto a dare i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.c.: il fatto che tale rimedio sia ammesso anche dopo i provvedimenti di vendita o assegnazione, seppur in specifici casi, esclude che in sede esecutiva lo stesso possa essere dichiarato *tout court* inammissibile. Detto giudice, invece, sarà chiamato ad una valutazione incidentale dell'ammissibilità dell'opposizione, nell'ambito della decisione sulla sospensione, se richiesta; l'anzidetta valutazione costituirà uno dei «gravi motivi» rilevanti *ex art.* 624, comma 1, c.p.c. Se la sospensione verrà concessa e il giudizio di merito non instaurato, si innesterà il meccanismo di cui al comma 3 del suddetto articolo, indipendentemente dal fatto che l'opposizione fosse ammissibile o meno.

La nuova disciplina, infine, non incide sui poteri officiosi del giudice di rilevare l'eventuale carenza del titolo esecutivo, che rimangono immutati.